

DELIBERA N. 58/23/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ A&T 2000 S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 marzo 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*, il quale, riordinando le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ribadisce all’art. 49, ed anche sotto il profilo delle sanzioni di competenza dell’Autorità (cfr. art.67), quanto contenuto nell’art.41 del decreto n. 177, facendo obbligo alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici anche economici di riservare, sul totale delle spese destinate all’acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, una quota almeno pari al 50% a favore di giornali quotidiani e periodici e di almeno il 15% all’emittenza privata televisiva e radiofonica locale;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante *“Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai*

sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 novembre 2009, n. 257;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante *"Nuove modalità per la comunicazione all'Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all'art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 59/17/CONS, dell'8 febbraio 2017, recante *"Termine di presentazione delle comunicazioni all'Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177"*;

VISTI gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta d'ufficio da questa Autorità sulle comunicazioni delle spese destinate dalle Amministrazioni ed Enti pubblici, anche economici, all'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nel corso dell'attività di vigilanza svolta d'ufficio da questa Autorità sulle comunicazioni delle spese destinate dalle Amministrazioni ed Enti pubblici, anche economici, all'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale è stato rilevato che la società A&T 2000 S.p.A. nell'esercizio finanziario 2021, ha destinato all'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa gli importi e le quote percentuali di seguito indicate:

a quotidiani e periodici l'importo di euro: 9.648,00 pari al 90,60 % del totale delle spese pubblicitarie (10.648,00);

all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale un importo di euro: 0,00, pari allo 0,00 % del suindicato totale delle spese pubblicitarie;

ad altri mezzi di comunicazione un importo di euro: 1.000,00 pari al 9,40 % del suindicato totale delle spese pubblicitarie;

Con provvedimento CONT. 17/22/DSM N°PROC.2828/FB del 14 dicembre 2022, notificato in pari data alla società A&T 2000 S.p.A., la Direzione servizi media dell'Autorità ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla stessa la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, relativamente alla mancata riserva, rispetto al totale delle spese pubblicitarie sostenute nell'esercizio finanziario 2021, delle quote da destinarsi all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale.

2. Deduzioni della società

La società A&T 2000 S.p.A., a seguito della notifica del citato atto di contestazione, con nota prot. n. 159/2023/ARI/md dell'11 gennaio 2023 (prot. AGCOM n. 6693 dell'11 gennaio 2023) e nel corso dell'audizione svoltasi in data 24 gennaio 2023 ha rappresentato quanto segue:

- il sistema normativo previsto dall'art. 49, del d.lgs. 208/21, non è applicabile alla società A&T 2000 S.p.A., in quanto il perimetro di rilevanza di detta disposizione è limitato ad *“amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche economici”* mentre la società destinataria del provvedimento CONT. 17/22/DSM N°PROC.2828/FB, come immediatamente rilevabile, è una società di capitali liberamente costituita nella forma della Società per azioni, non sottoposta pertanto all'obbligo di dichiarazione delle spese pubblicitarie sostenute dagli enti pubblici per la comunicazione istituzionale;

- la società A&T 2000 S.p.A. non può qualificarsi, per ragioni giuridiche tanto formali quanto sostanziali, soggetto pubblico, né tantomeno ente pubblico economico e di ciò si ha prova considerando che la stessa è soggetta alla disciplina del codice civile in materia di società di capitali e alle disposizioni sul fallimento;

- la natura privatistica e imprenditoriale della società è confermata dal fatto che la gestione dell'attività di impresa è affidata esclusivamente agli organi gestori, senza previsione (statutaria o sostanziale) di poteri rafforzati di direttiva o di controllo da parte di soggetti pubblici rispetto a quelli ordinariamente riconosciuti dalla legge ai soci di una S.p.A.;

- l'attività pubblicitaria svolta nell'anno 2021 da A&T 2000 S.p.A. è stata realizzata con primaria finalità di procacciamento di nuova clientela e non può qualificarsi come destinata a fini di comunicazione istituzionale, avendo assunto un carattere tipicamente commerciale e di impresa;

A seguito dell'audizione del 24 gennaio 2023, l'A&T 2000 S.p.A. ha integrato gli scritti difensivi precisando quanto segue:

- gli elenchi pubblicati e disponibili che forniscono la lista dei soggetti pubblici all'interno dell'Ordinamento italiano, come ad es. l'elenco delle Amministrazioni Pubbliche stilato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, da ultimo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2022 o l'elenco delle Amministrazioni Pubbliche dell'Istituto Nazionale di Statistica, non includono la società A&T 2000 S.p.A.;

- la società è sottoposta al sistema normativo applicabile alle ordinarie società di capitali di diritto comune tanto in tema di fallibilità, quanto in materia di gestione e controllo, quanto altresì in materia giuslavoristica, e sotto quest'ultimo profilo preme rilevare che i rapporti di lavoro tra la società ed i suoi dipendenti non sono disciplinati dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che regola il c.d. lavoro pubblico;

- sebbene la società svolga parte delle proprie attività a favore della collettività, la stessa offre a una variegata platea di clienti, anche servizi di natura esclusivamente privatistica resi precipuamente in regime di libero mercato a soggetti, persone fisiche o giuridiche, tipicamente non pubblici come ad es. i servizi relativi alla raccolta e trattamento di rifiuti speciali ed i servizi relativi ai rifiuti agricoli, raccolti e trattati su richiesta di imprese agricole di diritto comune;

- quanto al dubbio sollevato nel corso dell'audizione circa la natura giuridica e l'inquadramento delle società a partecipazione pubblica che, come l'A&T 2000 S.p.A., si occupano di gestione di servizi pubblici locali ed all'eventuale sua collocazione nella categoria delle società *in house*, si ritiene di poter concludere che la società non può essere ricondotta nell'alveo dei soggetti di natura pubblica. In dottrina si ritiene che le società *in house* si configurino come vere e proprie società di natura privata dotate di autonoma soggettività giuridica. Ciò anche considerando l'esigenza di tutela dei terzi e degli *stakeholder* di detti soggetti, che intrattengono con questi ultimi rapporti sull'assunto e con l'affidamento che gli stessi abbiano una propria autonomia soggettiva. Per altro verso, risultano più sfumati gli orientamenti rinvenibili nelle poche decisioni giurisprudenziali in materia, le quali forniscono dei paletti, delle indicazioni, o meglio degli indici in presenza dei quali un soggetto possa essere "interpretato" come pubblico. Si può allora valutare se la presenza dei detti indici sussista o meno in capo alla A&T 2000 S.p.A., fermo restando che se ci si arrestasse al dato dottrinale, un esercizio di tale guisa non si renderebbe necessario (e già non lo sarebbe considerando gli elementi fattuali e statutari sopra rappresentati). Di seguito la disamina di tali indici:

• in primo luogo, la Giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., S.U., 25 novembre 2013, n. 26283; *id.*, 10 marzo 2014, n. 5491; 26 marzo 2014, n. 7177; 9 luglio 2014, n. 15594; 24 ottobre 2014, n. 22609; 24 marzo 2015, n. 5848; si v. anche Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1) ha avuto modo di individuare un indice nell'assenza del requisito dell'alterità soggettiva rispetto all'amministrazione pubblica, assenza sussistente allorquando sia riscontrabile *"la totale assenza di un potere decisionale suo proprio, in conseguenza del totale assoggettamento dei suoi organi al potere gerarchico dell'ente pubblico titolare della partecipazione sociale"*. Situazione, tale ultima, astrattamente riscontrabile in Enti il cui capitale sociale sia detenuto interamente da un unico socio/Ente pubblico, costituendone una *longa manus*, ma non di certo in un soggetto, quale la società A&T 2000, in cui il numero dei soci pubblici è pari a 69 unità

ed in cui è inverosimile che uno dei soci, o ciascuno di essi, possa assoggettare al proprio potere gerarchico gli organi della società. Né fattualmente è così, né vi sono poteri statutari che consentano anche solo potenzialmente che ciò si verifichi. Vi è poi un ulteriore elemento evidenziato nel dibattito dottrinale, ovvero la assoggettabilità degli amministratori alle ordinarie azioni di responsabilità previste dal codice civile per gli amministratori di società di capitali. Se dette azioni non fossero esercitabili vi sarebbe un completo disconoscimento dell'autonomia decisionale della società, potendosi pertanto riscontrare l'indice dell'assenza dell'alterità soggettiva, ma nel caso della società A&T 2000, eventuali azioni di responsabilità, nella denegata ipotesi in cui ne fossero rilevati i presupposti, sono senza dubbio esercitabili nei confronti dei soggetti che amministrano la società;

- in secondo luogo, un indice può essere rinvenuto nel caso di deviazioni sostanziali, per uno specifico soggetto, rispetto alla comune disciplina civilistica delle società di capitali. A tal riguardo, illuminanti le indicazioni fornite in Sentenza n. 247 del 24 giugno 2022, dalla Sez. I del Tribunale di Civitavecchia la quale, richiamando gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5346 del 22/02/2019; si vedano, altresì, Cass. S.U. n. 7799 del 15/04/2005; Cass. S.U. n. 392 del 11/01/2011; Cass. S.U. n. 8454 del 26/08/1998; Cass. S.U. n. 4989 del 06/05/1995; Cass. n. 3196 del 07/02/2017; con specifico riferimento alla società *in house*, si veda Cass. S.U. n. 7759 del 27/03/2017; Cass. n. 7222 del 22/03/2018), ha stabilito che *“la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici (comune, provincia e simili) ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia”* e ciò nemmeno nel caso in cui sia previsto il c.d. “controllo analogo” da parte dell'Amministrazione Pubblica nei confronti della società partecipata. Ancora il Tribunale di Civitavecchia, con Sentenza n. 247/2022 ha osservato che *“nell'ambito dell'ordinamento nazionale non è prevista - per le società in house così come per quelle miste - alcuna apprezzabile deviazione rispetto alla comune disciplina privatistica delle società di capitali, nel senso che la posizione dei comuni all'interno della società è unicamente quella di socio in base al capitale conferito. Donde soltanto in tale veste l'ente pubblico può influire sul funzionamento della società, avvalendosi non di poteri pubblicistici ma dei soli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri presenti negli organi della società”*. Come già precisato, dette ultime caratteristiche sono assolutamente rinvenibili nella società A&T 2000, per la quale non sussiste alcuna deviazione rispetto alla disciplina di diritto comune sulle società di capitali;

- un terzo indice può essere riferito al caso in cui il soggetto non assuma il rischio di impresa, e cioè all'ipotesi in cui lo stesso non sopporti direttamente la propria insolvenza e/o non operi in regime concorrenziale di mercato. Come sopra osservato, la società A&T 2000 opera in regime di libero mercato, applica prezzi e tariffe decise in autonomia secondo le regole dell'impresa, risponde direttamente ed esclusivamente dei debiti assunti e qualora non sia in grado di farlo è sottoponibile alle procedure

concorsuali previste dall'ordinamento italiano per gli imprenditori commerciali di diritto comune;

- gli indici rinvenibili nella giurisprudenza italiana non trovano divergenze negli orientamenti della giurisprudenza comunitaria, per la quale si è in presenza di un soggetto pubblico allorquando lo stesso soddisfi specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, sia dotato di personalità giuridica e sia dipendente strettamente dallo Stato, da Enti pubblici territoriali o da altri Organismi di diritto pubblico. Tali caratteristiche non sono proprie della società A&T 2000, che persegue interessi di impresa che solo indirettamente – e comunque parzialmente – si sovrappongono a quelli generali (non v'è dubbio, ad esempio, che il trattamento di rifiuti agricoli o speciali non soddisfi un bisogno di interesse generale). A tal riguardo occorre precisare che la società A&T 2000 opera nella condizione descritta dalla giurisprudenza comunitaria (Sentenza Corte CE, 10.11.98, Causa C-360/96, Gemeente Arnhem e Gemeente Rheden contro BFI Holding BV) proprio per escludere la sussistenza del perseguimento di un bisogno di interesse generale non avente carattere industriale o commerciale, ovverosia che l'azienda “*agisca in situazioni di concorrenza sul mercato*”. Non v'è dubbio poi che la società non è strettamente dipendente da Amministrazioni Pubbliche, tenuto conto che al riguardo la giurisprudenza comunitaria ha avuto ben cura di fissare paletti rigidi e qualificati, non ricorrendo i quali non è possibile parlare di dipendenza (*ex pl.*, Sentenza Corte CE Sez. V, 22.05.03, n. 18, Causa C-18/01, Commissione/Repubblica Francese, nella quale si ravvede il controllo solo in presenza di elementi ampiamente derogatori a favore dell'Amministrazione Pubblica controllante quali il potere di controllo esercitabile a discrezione con ispezioni ed esteso a scritture contabili, documenti giustificativi e corrispondenza, nonché il potere di scioglimento del soggetto, il potere di nomina del liquidatore, il potere di sospendere gli organi gestori e dirigenti, il potere di nomina di un commissario/amministratore provvisorio, tutti elementi assolutamente estranei alle previsioni statutarie di A&T 2000 S.p.A.). In proposito si osserva che la giurisprudenza comunitaria esclude dal perimetro di rilevanza pubblicistica quei soggetti che, come la società A&T 2000, assumono il rischio di impresa, come può dedursi, argomentando a contrario, in una decisione in cui l'elemento pubblicistico è stato rinvenuto nella circostanza che l'Autorità Pubblica consentisse al soggetto di esercitare l'attività applicando tariffe tali da eliminare ogni rischio connesso all'attività stessa (società italiana - settore rifiuti / Sentenza Corte CE, 18.03.97, Causa 343/95, Diego Calì e Figli S.r.l. c. Servizi ecologici porto di Genova S.p.A.);

- in sintesi, la società A&T 2000 opera in un serrato contesto concorrenziale, sopporta il rischio di impresa e si confronta quotidianamente con lo stesso, si rivolge ad una platea variegata di fruitori ed intrattiene rapporti di natura privatistica tanto con gli *stakeholder* quanto con i propri dipendenti ed infine, sebbene abbia soci pubblici, questi ultimi non hanno alcun potere derogatorio rispetto ai poteri riconosciuti ai soci di una società di capitali ai sensi del diritto comune. Non sussistendo pertanto, in capo alla citata società, alcuno degli indici forniti dalla dottrina e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per qualificare un soggetto come pubblico, la stessa, rimanendo esclusa dal perimetro di rilevanza pubblicistica, è sottratta agli obblighi di

rendicontazione delle spese pubblicitarie di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti si osserva quanto segue:

- l'attuale regolamentazione dell'attività di comunicazione istituzionale svolta dalle pubbliche amministrazioni è il risultato di un *iter* normativo dalla legge n. 416/1981 con la quale il legislatore aveva previsto l'obbligo per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, ad esclusione degli enti pubblici economici, di destinare una quota percentuale delle spese di comunicazione istituzionale alla pubblicità su giornali quotidiani e periodici. Con le successive leggi n. 67/1987 e n. 223/1990 il legislatore non modificava i destinatari dell'obbligo, mentre con l'art.11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, estendeva espressamente il vincolo di riserva prevedendolo oltre che a carico delle amministrazioni statali, anche nei confronti degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici, anche a rilevanza regionale e locale compresi quelli economici. Il quadro rappresentato non ha subito sostanziali modificazioni con l'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che ha assunto come destinatari dell'obbligo le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici. L'intendimento di non estendere il vincolo di riserva ad ulteriori categorie di enti risulta confermato dall'entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 con cui il legislatore ha ribadito esattamente quanto contenuto nell'art. 41 del decreto n. 177/2005, limitando il perimetro dei soggetti "attivi" della disciplina alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici anche economici;

- le argomentazioni difensive addotte dalla A&T 2000 S.p.A. per escludere la natura di soggetto pubblico della società, e tantomeno quella di ente pubblico economico confermandone la natura privatistica e imprenditoriale, trovano un valido fondamento nelle menzionate decisioni dei giudici comunitari e nazionali e nel regime di operatività della stessa. La società, pur essendo detenuta da soci pubblici, oltre ad eseguire gli incarichi conferiti da questi ultimi, agisce sul mercato in regime di concorrenza sopportando il rischio di impresa e rimanendo sottoposta ad eventuale procedura fallimentare, opera in autonomia senza alcun rapporto di dipendenza, indirizzo e controllo da parte degli Enti pubblici di cui è composta e regola i rapporti di lavoro con i suoi dipendenti sottoponendoli a disciplina privatistica. La società A&T 2000 S.p.A., costituita da 69 soci pubblici, opera nell'ambito della raccolta, recupero, trasporto, spazzamento, trattamento e smaltimento finale di ogni tipologia di rifiuto, traendone ogni utilità e/o valorizzazione possibile, in conformità alle leggi vigenti, in esecuzione di incarichi conferiti dagli enti pubblici soci per attività costituenti servizi pubblici locali, ovvero anche da terzi, siano questi enti pubblici o meno, per attività in libero mercato concorrenziale; per espressa clausola statutaria oltre l'ottanta per cento, ovvero altra misura prevista dalle norme di legge e regolamentari, dei ricavi della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati "*in house*" dagli enti pubblici soci;

- la società A&T 2000 S.p.A., inoltre, non risulta essere annoverata tra le amministrazioni pubbliche, tenuto conto che ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”*. Sotto altro profilo si osserva che l'articolo 4 della legge 20 marzo 1975, n.70, nel prevedere che nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge, evidentemente richiede che la qualità di ente pubblico, se non attribuita da una espressa disposizione di legge, debba quantomeno potersi desumere da un quadro normativo di riferimento chiaro ed univoco non certo riscontrabile, come sopra osservato, nel caso della A&T 2000 S.p.A., il cui assetto statutario implica che il soggetto giuridico e la sua organizzazione siano disciplinati dalle regole civilistiche e la relativa attività possa invece essere disciplinata da regole giuspubblicistiche. A tal proposito si osserva che la citata legge n. 70/1975, dispose la soppressione di tutti gli enti pubblici esistenti alla data della sua entrata in vigore, fatte salve le sole eccezioni dalla stessa specificamente indicate, al contempo vietandone l'istituzione o il riconoscimento di nuovi mediante atti non aventi forza di legge. Per tale ragione la eventuale riqualificazione di una società di capitali come l'A&T 2000 S.p.A. in ente pubblico non appare legittima in base alla predetta riserva di legge;

- come rilevato dalla stessa società nelle note difensive, l'A&T 2000 S.p.A. non è presente negli elenchi pubblicati che forniscono la lista dei soggetti pubblici all'interno dell'Ordinamento italiano, come ad es. l'elenco delle Amministrazioni Pubbliche stilato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o l'elenco delle Amministrazioni Pubbliche dell'Istituto Nazionale di Statistica. A conferma della specificità della categoria delle società a partecipazione pubblica cui viene affidata la gestione di attività e servizi pubblici e della sua estraneità alle categorie delle Amministrazioni ed Enti pubblici, si osserva che l'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha previsto l'istituzione presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, di un apposito elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

CONSIDERATO che dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze dell'istruttoria non si ricavano indizi gravi, precisi e concordanti sufficienti a confermare la riconducibilità dei fatti alla previsione normativa e ad attribuire conseguentemente alla Società A&T 2000 S.p.A. la responsabilità per la violazione

delle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti della società A&T 2000 S.p.A. per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento n. 2828/FB avviato nei confronti della società A&T 2000 S.p.A., con sede legale in Codroipo (Udine), piazzetta G. Marconi n.3, per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba